



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

GIÀ PROVINCIA REGIONALE

SERVIZIO “AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO”

Allegato n. 2

REGOLAMENTO

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI

A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento, da parte dell'Ente, di incarichi legali a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico.

Per incarichi legali si intendono gli incarichi conferiti per il patrocinio e la rappresentanza legale dell'Ente in giudizi innanzi a tutte le Autorità giudiziarie, in arbitrati, in conciliazioni o in procedimenti di mediazione, nonché quelli conferiti per l'assistenza stragiudiziale nei casi in cui vi sia un indizio concreto o una probabilità che la questione su cui verte l'incarico sfoci in un procedimento giurisdizionale, in un arbitrato o in una conciliazione, nonché in tutti i casi in cui la questione si presenti di particolare complessità e non risulti definibile dall'Ente con le proprie risorse interne.

Art. 2

Modalità di conferimento degli incarichi legali

Gli incarichi legali a professionisti esterni possono essere conferiti:

- dal Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna che individua contestualmente il professionista da incaricare;
- dal Responsabile della macrostruttura in cui è incardinato il Servizio Affari Legali e Contenzioso mediante consultazione dell'Albo dei legali esterni istituito presso questo Ente e regolamentato dai successivi articoli del presente regolamento.

Per i procedimenti della stessa tipologia come quelli di mediazione, negoziazione assistita o recupero crediti è facoltà dell'Ente affidare il relativo incarico legale allorché se ne presenti la necessità ovvero ricorrere ad unico professionista a cui affidare la rappresentanza e tutela dell'Ente per tutti gli anzidetti procedimenti della stessa tipologia (negoziiazione assistita, mediazione, recupero crediti, ecc.)

Art. 3

Conferimento di incarichi legali da parte del Presidente dell'Ente

Per le controversie e i giudizi di particolare importanza e/o complessità o quando è ritenuto opportuno in ragione del valore del contenzioso, della causa pendente, della continuità processuale, della connessione con giudizi analoghi o della necessità di prestazioni professionali in ambiti che richiedono una particolare specializzazione, il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna ha facoltà di conferire, con proprio provvedimento, l'incarico legale al professionista esterno dal medesimo individuato.

Ai fini del conferimento il Servizio Affari Legali e Contenzioso acquisisce, preliminarmente, dal Settore competente *ratione materiae* apposita relazione nella quale devono essere evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente e provvede a trasmetterla al Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna per le determinazioni di competenza.

Il Presidente dell'Ente, con proprio atto, apposto anche in calce alla nota di trasmissione di detta relazione, si determina in merito indicando, altresì, il nome del professionista da incaricare in tutti i casi in cui si renda necessario procedere come sopra.

In tale ipotesi, il Servizio Affari Legali e Contenzioso predispone il provvedimento presidenziale per il conferimento dell'incarico a cui fa seguito il provvedimento del Responsabile della macrostruttura in cui è incardinato il Servizio Affari Legali e Contenzioso per l'assunzione dei necessari atti giuscontabili.

Art. 4

Conferimento di incarichi legali mediante selezione tra gli iscritti all'Albo di legali esterni

Gli incarichi legali mediante selezione tra gli iscritti all'Albo dei legali esterni di cui ai successivi articoli del presente regolamento sono conferiti dal Responsabile della macrostruttura in cui è incardinato il Servizio Affari Legali e Contenzioso nei casi in cui il Presidente dell'Ente, ricevuta la relazione di cui al precedente art. 3, comma 2, si determini per il conferimento dell'incarico legale senza tuttavia individuare il professionista da incaricare.

Art. 5

Istituzione dell'Albo dei Legali esterni

Per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni è istituito un apposito Albo aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Servizio Affari Legali e Contenzioso.

L'Albo è unico ed è suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - Contenzioso civile

Sezione B - Contenzioso penale

Sezione C - Contenzioso amministrativo

Sezione D - Contenzioso del lavoro

Sezione E - Contenzioso tributario

L'Albo è soggetto a revisione generale ogni tre anni e ad aggiornamento annuale, di norma nel primo quadrimestre.

In sede di revisione generale i professionisti interessati debbono presentare domanda di iscrizione secondo le modalità di cui al successivo art.7. Detta disposizione si applica anche ai professionisti già iscritti all'Albo stante l'efficacia triennale della iscrizione.

In sede di aggiornamento annuale i professionisti già iscritti conservano l'iscrizione all'Albo sino alla revisione generale salvo il ricorrere di cause che ne determinano la cancellazione, mentre i professionisti non iscritti, se interessati, debbono presentare domanda di iscrizione secondo le modalità di cui al successivo art.7.

L'Albo dei legali esterni del Libero Consorzio Comunale di Enna è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 6

Requisiti per l'inserimento nell'Albo dei legali esterni

All'Albo possono essere iscritti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici;
- capacità a contrarre con la P.A.;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della attività professionale;
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni ;
- assenza di conflitto di interesse con questo Ente, anche in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense;
- non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Libero Consorzio Comunale di Enna;
- assicurazione RC professionale obbligatoria.

Art. 7

Iscrizione nell'Albo

L'iscrizione all'Albo ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione della sezione (max3) dell'Albo a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

La domanda deve essere presentata compilando e trasmettendo l'apposito modello-istanza predisposto all'uopo dal Servizio Affari Legali e Contenzioso dell'Ente. A tal fine, l'Ente pubblica all'Albo Pretorio on line e sul proprio sito istituzionale, per giorni trenta, apposito avviso con annesso modello-istanza con cui stabilisce modalità di compilazione, contenuti e termini di presentazione della domanda di iscrizione.

L'istanza di iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1) autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:

- cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici;
- assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della attività professionale;
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza da almeno cinque anni con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
- eventuale abilitazione al patrocinio avanti alle Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
- eventuali titoli post universitari inerenti le materie di specializzazione;
- numero codice fiscale e numero partita IVA, recapiti telefonici, e mail, pec;

2) curriculum vitae e professionale con indicazione dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Albo per cui si chiede l'iscrizione con indicazione del voto di laurea e del voto di abilitazione finale;

- 3) dichiarazione di non avere incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Libero Consorzio Comunale di Enna e di non essere in conflitto con gli interessi del Libero Consorzio anche in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense;
 - 4) dichiarazione di non avere in corso, in proprio, cause promosse contro il Libero Consorzio Comunale di Enna;
 - 5) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento ed impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione, tra cui l'avere assunto incarichi di rappresentanza e difesa, o altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Libero Consorzio Comunale di Enna e/o l'essere in conflitto con gli interessi del Libero Consorzio;
 - 6) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
- All'autocertificazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità nonché esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere durante tutto il periodo di iscrizione all'Albo a pena di cancellazione dallo stesso e di decadenza dall'incarico in essere eventualmente conferito.

Con la presentazione della istanza di iscrizione il professionista, singolo o associato, si limita a comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e/o gli incarichi oggetto del presente regolamento alle condizioni esplicitate nel conferimento, senza poter vantare, per tutto il periodo di permanenza nell'Albo, alcuna pretesa in ordine alla attribuzione di incarichi da parte del Libero Consorzio Comunale di Enna.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun componente. Non è consentito, a pena di esclusione, ad uno o più professionisti che facciano parte di uno studio associato o di una società di professionisti, essere iscritti all'elenco singolarmente e, contemporaneamente, come rappresentante di uno studio associato o di una società.

Per gli studi professionali associati è necessario allegare una scheda informativa ed i curricula di ciascun componente cui potranno essere conferiti incarichi.

Lo studio associato o la società di professionisti deve indicare la composizione del gruppo di lavoro che intende impegnare per l'Ente ed ha, altresì, l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ente medesimo qualunque variazione riguardante i componenti dello studio, dell'associazione, ovvero del gruppo di lavoro.

L'inserimento nell'Albo avviene indicando la denominazione dello studio associato o della società di professionisti ed i nomi dei professionisti coinvolti.

Scaduto il termine entro il quale è possibile presentare l'istanza di iscrizione all'Albo secondo le modalità sopra segnate, il Servizio Affari Legali e Contenzioso provvede alla revisione generale triennale o all'aggiornamento annuale dell'Albo previa istruttoria delle istanze pervenute.

Ad eccezione degli studi associati e delle società di professionisti, è escluso il singolo professionista che abbia richiesto l'iscrizione a più di tre sezioni.

Eventuali esclusioni verranno comunicate agli interessati nei modi di legge.

Il Libero Consorzio Comunale di Enna si riserva di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Sino alla data di pubblicazione dell'Albo revisionato o aggiornato si farà riferimento, ai fini dell'affidamento di incarichi, al precedente Albo.

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Albo in ordine strettamente alfabetico e distintamente per Sezione.

L'iscrizione all'Albo dei legali esterni non costituisce, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale e non comporta l'attivazione di alcuna procedura concorsuale. Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, essendo l'abilitazione professionale, il curriculum professionale e le condizioni descritte negli artt. 6 e 7 elementi sufficienti e necessari per l'iscrizione e la conseguente valutazione ai fini del conferimento degli incarichi.

Il Libero Consorzio Comunale di Enna si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare l'Albo, senza che ciò possa costituire, per gli iscritti, motivo di pretesa o di doglianza di qualsiasi natura.

Art. 8

Cancellazione dall'Albo

Gli avvocati iscritti all'Albo conservano l'iscrizione fino alla revisione generale triennale, salvo che nel frattempo non intervenga una causa che ne determini la cancellazione.

Il Responsabile della macrostruttura in cui è incardinato il Servizio Affari Legali e Contenzioso dispone la cancellazione dall'Albo dei legali esterni e/o la revoca dell'incarico eventualmente conferito nei confronti dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Albo;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano incorsi in gravi inadempienze;
- abbiano promosso giudizi avverso l'Ente o assunto incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente;
- abbiano formalizzato la propria richiesta di cancellazione;
- non abbiano riscontrato l'invito a presentare preventivi-offerte di questo Ente per tre volte consecutive.

Art. 9

Affidamento degli incarichi previa selezione tra gli iscritti nell'Albo

Gli incarichi legali agli iscritti all'Albo sono conferiti dal Responsabile della macrostruttura ove è incardinato il Servizio Affari Legali e Contenzioso.

La scelta del professionista da incaricare tra quelli iscritti all'Albo è effettuata, tenuto conto della sezione di interesse a seconda della tipologia del contenzioso, mediante sorteggio di almeno tre nominativi cui richiedere il preventivo-offerta. I sorteggiati non potranno più essere invitati a presentare preventivi-offerte sino a quando non saranno stati invitati per l'eventuale affidamento di incarichi tutti i restanti iscritti alla sezione dell'Albo di interesse.

Resta salva, comunque, la facoltà per l'Amministrazione di richiedere, aggiuntivamente, a quelli di cui al comma che precede, altri preventivi agli iscritti all'Albo nel rispetto dei seguenti principi:

- Specializzazioni ed esperienze;
- Foro di competenza della causa da affidare;
- Casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- Altre particolarità di contesto, condizione e merito non altrimenti tipicizzabili.

Il preventivo-offerta dovrà indicare ed essere comprensivo delle eventuali spese connesse alla prestazione professionale richiesta (a titolo esemplificativo: contributo unificato, costi per la domiciliazione, spese vive, altro, per come ritenute dal professionista).

Dovrà essere comprensivo, altresì, della spesa correlata alle immediate occorrenze riconducibili ad un eventuale esito del giudizio (a titolo esemplificativo: costi per la formulazione, nei confronti della parte soccombente, di invito-diffida ad obblighi di fare e/o al pagamento delle spettanze liquidate dall'Autorità giudiziaria a favore di questo Ente ed interruzione dei termini prescrizionali).

Il Responsabile della macrostruttura in cui è incardinato il Servizio Affari Legali e Contenzioso, acquisiti i preventivi di spesa, provvede, con proprio provvedimento, ad affidare l'incarico al legale secondo il criterio del minor costo, impegnandone contestualmente la spesa e dandone comunicazione all'individuato. Nel caso in cui, nel rispetto del criterio del minor costo, pervengano preventivi-offerta di eguale importo si individuerà il professionista da incaricare mediante sorteggio tra i predetti ultimi preventivi-offerta.

Ai fini dell'affidamento dell'incarico, l'importo complessivo, tutto incluso, comprese imposte, tasse e quant'altro, del preventivo-offerta formulato dal professionista rappresenta l'unico elemento cui l'Amministrazione farà riferimento nell'individuazione, tra i preventivi di spesa acquisiti, di quello che comporta un minore costo per l'Ente.

Art. 10

Disciplinare

A seguito del conferimento dell'incarico legale, sia mediante selezione tra gli iscritti all'Albo dei legali esterni che nei casi di conferimento da parte del Presidente dell'Ente, l'avvocato, che accetta l'incarico, deve:

1) rilasciare apposita dichiarazione:

- di non avere e di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Libero Consorzio Comunale di Enna per la durata del rapporto instaurato perchè non possono essere incaricati professionisti che per terzi, pubblici o privati, abbiano in corso incarichi contro il Libero Consorzio Comunale;
- dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense, la cui inosservanza è causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

2) sottoscrivere apposito disciplinare in cui debbono essere indicati, tra l'altro:

- il compenso professionale secondo preventivo-offerta;
- l'obbligo del professionista di far precedere la presentazione della fattura relativa alla prestazione professionale svolta da una nota proforma di cortesia con dettaglio dei conteggi per le occorrente verifiche, tenuto conto che il pagamento a saldo avverrà solo per le fasi processuali espletate e che nulla è dovuto per quelle che, per qualsiasi motivo, non abbiano avuto luogo;
- l'obbligo del professionista, ai fini del pagamento della fattura, di produrre una relazione illustrativa della causa e/o provvedimento giudiziario recante parere/proposta all'Ente per eventuali seguiti;
- l'obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- l'obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente;
- l'obbligo del professionista di aggiornare, per iscritto, l'Ente sullo stato generale del giudizio, di informare ed interagire, anche per vie brevi, con l'Ente per ogni occorrenza, richiesta e breve chiarimento, nonché quello di rappresentare il rischio di soccombenza all'atto dell'assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio ed all'esito delle singole udienze con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché copia degli atti della controparte e dei provvedimenti giudiziali;
- l'obbligo del professionista di proporre all'Ente la nomina di un consulente tecnico di parte, qualora ne ravvisi la necessità;
- l'obbligo del professionista, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- l'obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione /conciliazione;
- l'indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa per gli eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- l'obbligo del professionista, all'esito del giudizio, nel caso di spese legali e/o di lite a favore dell'Ente, di formularne richiesta di pagamento nei confronti del debitore e contestuale interruzione dei termini prescrizionali;
- la garanzia della propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

Art. 11

Consulenti tecnici di parte

Il legale incaricato, qualora ne ravvisi la necessità, può proporre la nomina di periti di parte, sia interni che esterni all'Amministrazione. La nomina è effettuata con Determinazione del rappresentante legale dell'Ente nel caso in cui si ricorra ai Dirigenti dell'Ente, ovvero con determinazione del Dirigente del Settore competente ove è sorta la controversia nell'ipotesi che la scelta ricada tra il personale dipendente o esperti esterni.

Art. 12

Corrispettivo. Liquidazione spese legali

Il corrispettivo (onorario) al professionista esterno è determinato nella misura di cui al preventivo-offerta della cui coerenza ai parametri delle tariffe forensi risponde il professionista.

In caso di studi associati, il corrispettivo è sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Il legale deve attenersi, nella redazione della parcella, a quanto indicato nel preventivo-offerta, tenuto conto delle sole fasi processuali effettivamente espletate per cui matura diritto al compenso.

I pareri resi in corso di causa attinenti a questioni legali collegate e/o connesse all'oggetto del giudizio non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello determinato come sopra.

In caso di soccombenza totale o parziale la liquidazione dei compensi ha luogo sulla base degli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva, in relazione alle fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell'attività concretamente svolta dal professionista.

In presenza di sentenza o di altro provvedimento giudiziario favorevole recante la condanna della controparte a rimborsare all'Amministrazione le spese di giudizio, spetta al professionista incaricato l'importo maggiore tra quello pattuito e quello liquidato dal giudice in danno del soccombente, solamente ove quest'ultimo risulti effettivamente recuperato e introitato al bilancio dell'Ente e previa dichiarazione di impegno del professionista a restituire detto maggiore importo qualora il dispositivo della pronuncia favorevole venga sul punto riformato *in peius* per l'Ente in eventuali altri gradi del giudizio. Il maggiore importo tra quello pattuito e quello liquidato dal giudice in danno del soccombente sarà riversato al professionista soltanto se recuperato ed introitato dall'Ente a seguito di bonaria corresponsione da parte del soccombente.

Il Responsabile della macrostruttura in cui è incardinato il Servizio Affari Legale e Contenzioso, provvederà alla liquidazione della parcella-fattura, previa:

- verifica della rispondenza della parcella-fattura con l'onorario pattuito;
- presentazione da parte del professionista di relazione finale sugli esiti del giudizio anche in ordine alla sussistenza di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali successivi gradi del giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- agli esiti del giudizio, l'avvenuta notifica nei confronti della parte soccombente dell'invito-diffida ad obblighi di fare e/o al pagamento delle spettanze liquidate dall'Autorità giudiziaria a favore di questo Ente e dell'interruzione dei termini prescrizionali;
- presentazione da parte del professionista di tutti documenti richiesti dalla legge per detta finalità o dal fascicolo.

Nell'ambito dell'impegno iniziale, su richiesta del professionista, dietro presentazione di fattura elettronica emessa a titolo di acconto, può essere autorizzata un'anticipazione del 30% delle somme indicate nel preventivo-offerta in relazione alle fasi processuali ed attività effettivamente svolte fino alla data della suddetta fattura. È in ogni caso consentito al momento del conferimento dell'incarico, previa presentazione di motivata richiesta, liquidare al professionista le somme occorrenti per sostenere le iniziali spese connesse all'attività da svolgersi (ad es. contributo unificato, diritti di segreteria ecc).

Art. 13 Pubblicità

Gli incarichi legali affidati ai sensi del presente Regolamento sono pubblicati sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013.

Art. 14 Trattamento dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 101 del 2018 e del GDPR n. 679/2016 i dati forniti dai professionisti sono raccolti dal Libero Consorzio Comunale di Enna esclusivamente per le finalità connesse alla formazione e tenuta dell'Albo dei legali esterni e/o per l'eventuale conferimento dell'incarico legale, nel rispetto della normativa vigente, e saranno trattati – anche tramite procedure informatiche – per le finalità inerenti alla gestione dell'Albo dei legali esterni nonché dell'incarico eventualmente conferito. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'iscrizione nell'Albo dei legali esterni e dell'eventuale conferimento dell'incarico legale.

Il titolare del trattamento dei dati è il Libero Consorzio Comunale di Enna.

Art. 15 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.

Art. 16 Disposizioni transitorie ed entrata in vigore.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento si stabilisce che la istituzione dell'Albo dei legali esterni, secondo la disciplina per esso qui prevista, avvenga, orientativamente, entro il primo quadrimestre dell'anno 2025.

Con l'approvazione e pubblicazione del predetto Albo dei legali esterni, il presente Regolamento entrerà in vigore e cesserà di avere efficacia sia il *Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e legali esterni all'Ente per la difesa e rappresentanza in giudizio* approvato con Determinazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale, n. 22 del 28/06/2018, sia l'Albo dei legali esterni istituito ai sensi di quest'ultimo, nonché qualunque altra disposizione, ovunque allocata, con esso incompatibile.

Gli incarichi affidati da questo Ente sotto la vigenza del Regolamento approvato con Determinazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale, n. 22 del 28/06/2018, continuano ad essere disciplinati da quest'ultimo, sino alla definizione del grado di giudizio per cui sono stati conferiti o al loro definitivo espletamento.
